

REGOLAMENTO (CE) N. 102/1999 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 1999****relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre del 1999 (secondo periodo)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 2806/98 della Commissione⁽⁴⁾ fissano, per il primo trimestre del 1999, i quantitativi disponibili per il secondo periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98;

considerando che, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, occorre determinare senza indugio, sulla base delle domande presentate nel corso del secondo periodo, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate;

considerando che è necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, nel quadro del regime d'importazione di banane, dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, sono rilasciati titoli d'importazione per il primo trimestre del 1999, secondo periodo:

1. per il quantitativo indicato nella domanda di titolo previa applicazione, per l'origine «Panama», del coefficiente di riduzione di 0,9701 e, per l'origine «Altri», del coefficiente di riduzione di 0,7198;
2. per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per un'origine diversa da quelle menzionate al punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 32.